

R.G. n. 682/2022 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Composto dai magistrati:

dott. Maurizio Barbarisi	Presidente
dott. Giuseppe Ciccarelli	Giudice
dott.ssa Giulia Gargiulo	Giudice rel. ed est.

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. R.G. 682/2022 V.G. ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Premesso che

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 95 d.p.r. n. 396 del 2000, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha chiesto *“la rettifica dell'atto di nascita XX parte X serie X del XX e la successiva annotazione apportata all'atto n. XX del XXX, iscritti nei registri di stato civile del Comune di XXX”* nelle parti in cui è indicato che la minore XXX, nata a XXX il XXX, è figlia delle sig.re XXX ed XXX in luogo che della sola XXX. A fondamento della domanda, il pubblico ministero ha dedotto la violazione del principio di tipicità degli atti dello stato civile, sul presupposto che *“nel nostro ordinamento non è consentita la redazione di un atto di nascita che indichi come genitori due madri o comunque due donne”* e l'*“Assenza di filiazione, quale presupposto per l'adozione dell'atto, in ossequio alla legislazione italiana vigente (legge n. 40/2004)”*.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha aderito alla domanda formulata dal pubblico ministero, e le sig.re XXX ed XXX, che hanno contestato la fondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.



Sentite le parti all'udienza del 23 giugno 2022, il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.

Osserva il Collegio

La domanda proposta è inammissibile.

Il procedimento di rettificazione di cui all'art. 95 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 è ammesso per promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile, o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, o la formazione di un atto omesso, o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, oppure per opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento.

Legittimati a chiedere la rettificazione sono i privati che vi abbiano interesse ed il pubblico ministero. Questi promuove d'ufficio in ogni tempo le rettificazioni richieste nell'interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scritture. Il pubblico ministero può altresì promuovere la rettificazione degli atti nell'interesse delle persone che ne facciano richiesta.

La Corte di Cassazione ha precisato che, benché l'oggetto del procedimento di rettificazione non sia limitato alla mera correzione degli errori materiali estendendosi anche ai casi consistenti nella formazione di atti che siano stati omessi o smarriti o distrutti (Cass. n. 4922 del 1978; Cass. n. 7530 del 1986), l'azione di rettificazione non investe, in sé, il fatto contemplato nell'atto dello stato civile, ma la corrispondenza fra la realtà del fatto e la sua riproduzione nell'atto suddetto, cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell'esatta applicazione della legge) e quale risulta dall'atto dello stato civile. Il non verificarsi di tale corrispondenza può dipendere da un errore materiale o da un qualsiasi vizio che alteri il procedimento di formazione dell'atto, sia esso dovuto al dolo dell'Ufficiale che lo redige o ad un suo errore, anche se scusabile in quanto imputabile ad uno dei soggetti chiamati dalla legge a fornire gli elementi per la compilazione dell'atto. Non interessa, cioè, ai fini dell'ammissibilità del procedimento di rettificazione, la causa che ha determinato la difformità tra la realtà del fatto e la riproduzione che ne è contenuta nell'atto, non essendo dubitabile che i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti



esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).

La Suprema Corte ha però chiarito che il descritto procedimento è inammissibile allorché a fondamento della domanda di rettificazione sia, in realtà, dedotta una controversia di “stato” (cfr. Cass. n. 2776 del 1996, n. 4541 del 1998, n. 4878 del 2004; n. 21094 del 2009).

Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, l’azione non è promuovibile perché a fondamento della domanda di rettificazione è stata prospettata una questione di stato; la domanda proposta è infatti diretta a contestare la sussistenza del legame di filiazione attribuito alla minore per effetto del riconoscimento effettuato dalla sig.ra XXX il XXX e, quindi, ad ottenere la rimozione di uno status già acquisito dalla minore attraverso l’annotazione sul proprio atto di nascita del relativo riconoscimento.

Le contestazioni dello *status filiationis* nel nostro ordinamento sono disciplinate da azioni tipizzate (disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento, contestazione e reclamo dello stato di figlio), che costituiscono un numero chiuso; qualora, come nel caso di specie, sia stato formato un atto di nascita, per accertare la mancata rispondenza al vero di quel legame di filiazione occorre esperire la corrispondente azione per la rimozione dello stato, proprio perché un atto di nascita quando è trascritto sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato ovvero alla pronuncia emessa all’esito di un procedimento penale che ne accerti la falsità (Tribunale di Roma, sentenza 11 febbraio 2020, n. 2991 e n. 3017).

Più precisamente, l’unica azione disciplinata dall’ordinamento italiano concretamente applicabile per contestare la sussistenza del legame di filiazione tra i genitori d’intenzione che hanno riconosciuto il figlio nelle forme di cui all’art. 254 c.c. ed il figlio nato da procreazione medicalmente assistita è l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (cfr. Corte costituzionale n. 272/2017 che, investita della questione di costituzionalità dell’art. 263 c.c. nella parte in cui “*non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta rispondente all’interesse del minore*”, non ha contestato il ricorso all’azione qualora oggetto del giudizio sia la contestazione della veridicità del legame di filiazione creatosi all’esito di percorso di maternità surrogata eseguito all’estero). L’azione di rettificazione proposta è dunque inammissibile giacché non è possibile porre rimedio alla dedotta difformità tra la realtà del fatto e la sua riproduzione nell’atto di nascita



senza rimuovere uno status già acquisito dalla minore al momento dell'annotazione del riconoscimento della sig.ra XXX, uno stato che, nel corso degli anni, si è consolidato contribuendo a costruire l'identità personale della bambina.

Occorre considerare che sebbene l'ordinamento preveda un accentuato favore per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. La Corte costituzionale, nella decisione n. 272/2017, ha infatti chiarito che il *favor veritatis* deve necessariamente essere bilanciato con il diritto del figlio alla stabilità della relazione, pur se costituita in mancanza di legame genetico con i genitori, con valutazione da operare caso per caso.

La possibilità che la salvaguardia della certezza degli *status* e la tutela dell'interesse del figlio alla stabilità del rapporto di filiazione prevalgano sul *favor veritatis* si desume dalla riforma della filiazione di cui al d.lgs. n. 154/2013 che, prevedendo l'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio, ha introdotto rigidi limiti di decadenza sia per l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sia per l'azione di disconoscimento di paternità. La *ratio* delle disposizioni che hanno introdotto tali termini decadenziali è quella di riconoscere prevalenza all'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza dello stato di figlio, rispetto all'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione; ed invero è solo per il figlio che l'azione rimane imprescrittibile atteso che l'interessato può decidere in ogni momento se rimuovere lo stato di figlio che altri hanno lui attribuito volontariamente.

Nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla verità della filiazione e l'interesse del figlio alla conservazione dello stato, entrambi astrattamente meritevoli di tutela, prevale dunque in concreto quello del figlio alla certezza dello stato nel caso in cui ad esperire l'azione siano i genitori o gli altri legittimati diversi dall'interessato medesimo. E ciò in quanto la stabilità del rapporto garantisce tutela ad un interesse fondamentale del figlio, ravvisabile nella necessità di mantenere l'identità personale acquisita quale figlio degli adulti, che pur privi di legami genetici, abbiano provveduto ad accudire, mantenere e educare il figlio stesso, e siano stati riconosciuti dalla collettività come genitori di quel figlio, sempre che il legame genitoriale non sia stato accertato come illecito attraverso una sentenza penale di condanna. Tali considerazioni contribuiscono a formare il convincimento di questo Collegio che la domanda proposta sia inammissibile perché, lungi dal domandare la mera rettifica di atti dello stato civile, parte

ricorrente chiede di rimuovere lo stato XXX quale figlia di XXX, con inevitabili ripercussioni sull'identità personale della bambina che da oltre quattro anni si riconosce ed è riconosciuta dalla società e dalle istituzioni statali come figlia di entrambe le resistenti e che, sulla scorta di tale situazione di diritto (data la presenza dell'annotazione del riconoscimento della sig.ra XXX sul proprio atto di nascita) oltre che di fatto, ha costruito la sua identità personale come figlia di XXX e di XXX.

Nel caso di specie la contestazione involge infatti il riconoscimento dello stato di figlio, che deriva dalla dichiarazione di riconoscimento e dalla successiva annotazione sull'atto di nascita, del quale parte ricorrente contesta non la forma ma la sostanza e, in particolare, l'insussistenza dei presupposti richiesti dal nostro ordinamento; ciò dà luogo ad una controversia di stato, con effetti sul piano dello *status filiationis* della persona.

Va quindi ribadito che il procedimento di rettificazione, per sua natura strumentale al compimento di un'attività di tipo amministrativo (quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile), non è idoneo alla decisione su una questione di stato che postula invece il ricorso ad una procedura complessa, a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto appunto lo status del figlio, destinato a concludersi con una pronuncia costitutiva (Sezioni Unite n. 12193/2019).

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione della natura non contenziosa del procedimento e della complessità e rilevanza delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, così provvede:

a) dichiara inammissibile il ricorso *ex art.* 95 d.p.r. n. 396 del 2000 proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia; **b) compensa** le spese di lite tra tutte le parti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 7 ottobre 2022.



Il Giudice
Giulia Gargiulo

Il Presidente
Maurizio Barbarisi

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni.

